



Comune di Soazza

Cantone dei Grigioni

LEGGE COMUNALE PER IL PRELEVAMENTO DELLA TASSA DI SOGGIORNO



Indice

<i>Art. 1</i>	<i>Soggetti alla tassa di soggiorno</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Ammontare della tassa di soggiorno</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Revisione</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Tassa globale di soggiorno per abitazioni o campeggio stabile</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Esoneri</i>	<i>4</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Uso delle tasse di soggiorno.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Compiti dei locatori.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Applicazione</i>	<i>5</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Disposizioni penali</i>	<i>5</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Controlli</i>	<i>5</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Entrata in vigore</i>	<i>5</i>

Art. 1 Soggetti alla tassa di soggiorno

1. Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone fisiche che pernottano entro i limiti territoriali del Comune a scopo di villeggiatura e non hanno un permesso di domicilio o di soggiorno ai sensi delle disposizioni del CCS (art. 23 seg.) per le quali mancano le premesse per il prelevamento delle imposte ordinarie.
2. Il pagamento di imposte ordinarie sulla propriet  fondiarria nel Comune non esonera il contribuente dal pagamento della tassa di soggiorno se   applicabile il cpv. 1 di questo articolo.

Art. 2 Ammontare della tassa di soggiorno

1. La tassa di soggiorno per ogni pernottamento e persona ammonta a fr. 3.-.
2. L'ammontare della tassa viene indicizzato secondo lo sviluppo dell'inflazione. L'adeguamento   automatico quando l'inflazione supera il 5 % p.a. Il cambiamento deve essere reso pubblico al minimo 6 mesi prima dell'entrata in vigore (base indice 1.1.1999).

Art. 3 Revisione

1. Il Municipio   autorizzato a decidere in ogni tempo una revisione dell'ammontare delle tasse di soggiorno.
2. Le nuove tasse di soggiorno sono applicabili a partire dall'accettazione da parte dell'Assemblea comunale.

Art. 4 Tassa globale di soggiorno per abitazioni o campeggio stabile

1. Il proprietario o l'affittuario stabile (periodo minimo un anno) possono usufruire per loro, il loro coniuge ed i loro parenti della possibilità di pagare una tassa globale annua di soggiorno, in sostituzione di quella per pernottamento.

Sono da considerare parenti ai sensi di questa legge:

- genitori e nonni
- figli
- fratelli e sorelle

2. La tassa globale annuale è calcolata per posto letto. Il numero dei posti letto per abitazione viene fissato nel modo seguente:

- tassa minima: due posti letto
- per ogni ulteriore locale abitabile: un posto letto.

Per le abitazioni in luoghi discosti, non sempre raggiungibili con gli usuali mezzi e per quelle non fornite di infrastrutture, viene prelevata una tassa ridotta. La base di calcolo della tassa globale viene stabilita una volta tanto in accordo con l'interessato e aggiornata in caso di trasformazione dell'abitazione.

3. Vengono prelevate le seguenti tasse globali:

	Tassa normale	Tassa ridotta
Per posto letto	fr. 60.-	fr. 40.-
Per posto campeggio:	fr. 240.-	

L'adeguamento all'inflazione è regolato in base all'art. 2, punto 2.

4. La tassa globale non è frazionabile. Essa è fatturata all'inizio di ogni periodo d'esercizio al proprietario o all'affittuario. Di eventuali cambiamenti si potrà tenere conto solo a partire dal periodo seguente. Termine di pagamento 30 giorni dall'emissione della fattura. L'esercizio inizia al 10 maggio e termina il 30 aprile dell'anno seguente.

Art. 5 Esoneri

1. Sono esenti dal pagamento della tassa di soggiorno:
 - a. bambini fino a 12 anni
 - b. chi pernotta nel Comune per il servizio militare o di polizia
 - c. chi pernotta nel Comune per motivi di lavoro
 - d. chi pernotta nel Comune per frequentare una scuola o esercitare un tirocinio
 - e. i parenti e gli ospiti che pernottano gratuitamente presso coloro che sono esenti in quanto già pagano la tassa globale di cui all'art. 4, punto 1 o sono esenti dal pagamento per altri motivi
2. In caso di richiesta il Municipio è autorizzato a decretare ulteriori esenzioni parziali o totali. Esenzioni o riduzioni devono favorire in primo luogo le scuole, le associazioni sportive e giovanili, le organizzazioni di esploratori e le persone bisognose di assistenza.
3. Le richieste di esenzione o di riduzione devono essere indirizzate al Municipio.

Art. 6 Uso delle tasse di soggiorno

1. Il ricavo delle tasse di soggiorno deve servire esclusivamente per il promuovimento del turismo e nell'interesse dei villeggianti.
2. Non è ammesso usare il ricavo delle tasse di soggiorno per il pareggio della gestione ordinaria del Comune.

Art. 7 Compiti dei locatori

1. I locatori sono tenuti ad incassare la tassa di soggiorno dai loro ospiti.
2. La procedura per il conteggio viene fissata dalle disposizioni di applicazione di questa ordinanza.
3. Il locatore è responsabile solidalmente con l'ospite per il pagamento della tassa di soggiorno.
4. Gli ospiti che non soggiornano in alberghi, stanze o appartamenti, devono regolare la tassa di soggiorno direttamente con la Cancelleria comunale.

Art. 8 Applicazione

L'applicazione di questa legge e l'incasso della tassa di soggiorno nonché l'incasso della tassa cantonale spetteranno all'amministrazione comunale.

Art. 9 Disposizioni penali

1. Tutti i locatori ed i proprietari di case di vacanza e appartamenti affittati per periodi lunghi, sono tenuti ad osservare scrupolosamente le disposizioni di questa legge comunale e ad incassare e pagare le tasse in essa previste.
2. Chi fornirà intenzionalmente informazioni false o non comunica regolarmente l'arrivo e la partenza e non incassa le tasse, verrà punito con una multa da fr. 50.- a fr. 1'000.- fissata dal Municipio.
3. Inoltre, in caso di recidiva, egli potrà essere perseguito penalmente.

Art. 10 Controlli

1. L'Autorità comunale è autorizzata ad eseguire dei controlli negli alberghi, presso locatori di appartamenti di vacanza o stanze e proprietari di case di vacanza, per constatare se le disposizioni di questa legge vengono osservate.
2. I locatori ed i proprietari di case sono tenuti a fornire agli organi di controllo tutte le informazioni che essi desiderano e a permettere loro di visitare i locali d'abitazione.

Art. 11 Entrata in vigore

1. La legge per il prelevamento delle tasse di soggiorno entrerà in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea comunale e la ratifica da parte del Governo cantonale, sostituendo tutte le precedenti disposizioni.
2. Questa legge è stata approvata dall'Assemblea comunale il 30 giugno 1999 ed entra in vigore dall'approvazione.

Soazza, 6 luglio 2002